

N. Repertorio 5164

N. Raccolta 3670

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile

(5 aprile 2017)

In Battipaglia (SA), Via Adige n. 62, nel mio ufficio secondario.

Innanzi a me Avv. **CARLO CARBONE**, **Notaio** residente in **Pontecagnano Faiano (SA)**, con studio ivi in Via Veneto n. 14/A, iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo Della Lucania

SONO PRESENTI

Avallone Pompeo, nato a Salerno (SA) il 24 aprile 1964, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui in seguito, che interviene per conto ed in legale rappresentanza della società incorporante:

"Laviano Immobili S.r.l."

con sede in Laviano (SA), Largo Padre Pio, n. 1, società di diritto italiano, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Salerno (SA) con il numero d'iscrizione, coincidente con codice fiscale e partita Iva 05062750657, R.E.A. 416627, avente capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato;

Falivena Rocco, nato a Laviano (SA) il giorno 1 maggio 1952, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui in seguito, che interviene per conto ed in legale rappresentanza della società incorporanda:

"Laviano Sviluppo E Territorio S.r.l."

con sede in Laviano (SA), Largo Padre Pio, n. 1, società di diritto italiano, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Salerno (SA) con il numero d'iscrizione, coincidente con codice fiscale e partita Iva 04449760653, R.E.A. 367945, avente capitale sociale Euro 101.000,00 (centounmila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato.

Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo,

PREMETTONO

quanto segue:

1) le società "Laviano Sviluppo E Territorio S.r.l." e "Laviano Immobili S.r.l.", hanno deliberato, in data 23 maggio 2016, la fusione delle due società mediante incorporazione della prima nella seconda, con approvazione del progetto di fusione iscritto nel Registro Imprese di Salerno (SA), per la incorporante in data 18 maggio 2016, Prot. n. 40.299/2016, e per la incorporanda in data 18 maggio 2016, Prot. n. 40.300/2016, stanti i seguenti verbali a mio rogito, in pari data:

- N. Repertorio 3.938, N. Raccolta 2.822, iscritto nel Registro Imprese di Salerno (SA) in data 27 giugno 2016 (per l'incorporante "Laviano Immobili S.r.l.");
- N. Repertorio 3.939, N. Raccolta 2.823, iscritto nel Registro Imprese di Salerno (SA) in data 27 giugno 2016 (per l'incorporanda "Laviano Sviluppo E Territorio S.r.l.");

- 2) all'esito della fusione, in conformità al progetto approvato, la denominazione sociale della incorporante in "Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l.", e l'ampliamento dell'oggetto sociale;
- 3) è decorso il termine di cui all'art. 2503 c.c., senza che siano state presentate, da eventuali creditori, sociali opposizioni alla fusione, come i legali rappresentanti, assumendo piena responsabilità, dichiarano;
- 4) con Deliberazione del Consiglio Comunale di Laviano n. 41 del 28 dicembre 2016, Prot. Albo n. 3 del 2 gennaio 2017, è stato autorizzato il completamento della fusione tra le sopracitate società;
- 5) le due società possono e vogliono dare esecuzione alla deliberata fusione per incorporazione.

CIO' PREMESSO

come parte integrante e sostanziale del presente atto, le due società "Laviano Immobili S.r.l." e "Laviano Sviluppo E Territorio S.r.l.", come rispettivamente rappresentate, convergono quanto segue.

ART. 1.

ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

Le società "Laviano Immobili S.r.l." e "Laviano Sviluppo E Territorio S.r.l.", così come rappresentate, si fondono mediante incorporazione della "Laviano Sviluppo E Territorio S.r.l." nella "Laviano Immobili S.r.l.", in esecuzione delle rispettive delibere di fusione in data 23 maggio 2016.

ART. 2.

ANNULLAMENTO DELLE QUOTE SENZA CONCAMBIO

Conformemente alla previsione del progetto di fusione, le quote dell'incorporanda vengono annullate, ai sensi dell'art. 2504 *ter*, comma 2, c.c., a fronte dell'iscrizione nell'attivo e nel passivo dell'incorporante delle attività e delle passività dell'incorporanda medesima, originando una differenza da annullamento.

ART. 3.

DENOMINAZIONE SOCIALE

Conformemente alla previsione del progetto di fusione la società assume la seguente denominazione:

**"Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l. Società Compartecipata
dai Comuni di Laviano e Santomenna",**

configurando l'art. 1 (uno) dello Statuto nel modo che segue:

"Art. 1

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2463 c.c., una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico con la denominazione di "Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l Società compartecipata dai Comuni di Laviano e Santomenna", secondo le previsioni del preambolo al presente Statuto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto medesimo e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dallo stesso Statuto dovesse emergere".

Art. 4.

SEDE SOCIALE

La sede sociale della società "Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l

Società partecipata dai Comuni di Laviano e Santomena" resterà nel Comune di Laviano (SA), Via Largo Padre Pio, n. 1.

Art. 5.

OGGETTO SOCIALE

L'oggetto sociale è ampliato come previsto nel progetto di fusione, configurando l'art. 4 (quattro) dello Statuto nel modo che segue:

"ART. 4 - Oggetto Sociale

1 La società ha per oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività economiche e non direttamente od indirettamente connesse alla gestione ed allo sviluppo del territorio comunale di LAVIANO E SANTOMENNA siano esse tese alla realizzazione e/o manutenzione di opere, attraverso l'esecuzione di lavori, siano tese alla conduzione di servizi pubblici o strumentali, aventi o meno rilevanza economica.

a titoli indicativo, ma non esaustivo si indicano:

- la manutenzione, riattazione, ristrutturazione, recupero del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile del comune di LAVIANO E SANTOMENNA, in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti beni appartenenti al comune: edifici pubblici, strade e piazze, reti tecnologiche, impianti, attrezzature, arredi e macchinari, impianti sportivi, sociali e culturali; inclusa la manutenzione degli impianti interni ex legge 46/90 art. 1. lettera a), b), c), d), e), f) come modificata dalla Legge 248/05 e dal DM sviluppo economico 37/08 e successive integrazioni e modificazioni, relativi ad immobili appartenenti al comune di LAVIANO E

SANTOMENNA ovvero utilizzati dal medesimo ente per una delle attività di propria competenza; - la gestione servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico ed in particolare in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione Comunale;

- pulizia degli immobili e dei luoghi pubblici, ivi comprese le spiagge;

- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

- manutenzione impianto lampade votive cimiteriali;

- manutenzione impianti termici;

- custodia immobile comunale;

- servizi di studio, analisi e progettazione relativi a problemi di interesse pubblico, specie in materia sanitaria, ambientale, ecologica, demografica, urbanistica e sociale.

- servizi turistici a supporto del Comune di LAVIANO E SANTOMENNA;

- servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate del Comune di LAVIANO E SANTOMENNA.

- raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di ogni genere di rifiuto, gestione di stazioni ecologiche, impianti di smaltimento anche a tecnologia complessa, gestione di servizi connessi all'igiene urbana ed alla tutela ecologica dell' ambiente nel suo insieme: acqua, terra ed aria;

- gestione del servizio distribuzione acqua;

- gestione del servizio distribuzione gas metano;

- gestione di impianti e di servizi di depurazione, di spurgo, di

disinfestazione e derattizzazione;

- servizi di studio, analisi e progettazione relativi a problemi di interesse pubblico, specie in materia sanitaria, ambientale, ecologica, demografica, urbanistica e sociale.

- gestione di mense pubbliche;

- gestione di impianti ed attrezzature sportive pubblici e/o di pubblica utilità;

- servizi di trasporto, con particolare riferimento al trasporto alunni, trasporto portatori di handicap, trasporto connesso ad attività di pubblica utilità sportive e culturali e sociali;

- gestione di farmacie;

- distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati;

- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla XIV tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 04.08.1988 e s.m.i., di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale, nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico chirurgici, di reattivi e diagnostici;

- l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;

- la gestione dei servizi e attività collaterali della AA.SS.LL.;

- l'informazione ed educazione sanitaria verso i cittadini con

particolare riferimento all'impiego del farmaco e all'informazione scientifica anche nei confronti della sanità pubblica e privata;

- attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e socio -sanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività;

- la partecipazione alle iniziative dell'Amministrazione comunale in ambito sanitario e sociale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività;

- l'erogazione dei servizi pubblici locali alla persona, privi di rilevanza economica, nelle seguenti aree:

" Area Anziani;

" Area Disabili;

" Area Povertà ed Immigrati;

" Area Minori e Famiglie;

" Area Dipendenze.

L'Azienda, ove necessario, nell'espletamento dei servizi, garantisce il rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16 del 23 novembre 2009 "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11", pubblicato sul BURC n. 71 del 30.11.2009.

- servizi turistici a supporto del comune di LAVIANO e SANTOMENNA;

- L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI LAVIANO RESO DISPONIBILE EX ARTICOLO 58 LEGGE 133/08;

I suddetti servizi potranno essere conferiti alla società dal comune di LAVIANO E SANTOMENNA, unici soci, direttamente secondo il principio comunitario della " delegazione interorganica ".

In relazione all'oggetto sociale, la società potrà addivenire:

- al compimento di tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e commerciali, finanziarie e amministrative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale in Italia e all'estero, comprese le concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche, pegni e garanzie in genere ed anche nell'interesse e per obbligazioni di terzi;

E' tassativamente escluso l'esercizio di attività finanziaria in via prevalente e/o nei confronti del pubblico, e comunque tutte le attività riservate di cui all'articolo 106 D.L. n. 385/93 e all'articolo 1 L. 2 gennaio 1991 n. 1.

La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, presso soci o società controllate dagli stessi a norma dell'art. 2359 c.c., con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e pertanto nei limiti e con i criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385.

2. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra nessuna esclusa. In particolare potrà eseguire studi economici e progettazioni tesi alla realizzazione di opere pubbliche. La Società potrà compiere tutte le operazioni

commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico risparmio".

ART. 6.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della società "Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l Società partecipata dai Comuni di Laviano e Santomenna" viene fissato in Euro 111.000,00 (centoundicimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato.

Conformemente al progetto di fusione, i soci dell'incorporante e dell'incorporanda hanno pattiziamente stabilito la loro rispettiva partecipazione nel capitale sociale della società post fusione lasciando inalterati i rapporti interni.

In particolare il capitale sociale di nominali Euro 111.000,00 (centoundicimila virgola zero zero), suddiviso in quote del valore minimo di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, è così ripartito:

- il Comune di Laviano (SA) è titolare di una partecipazione di nominali Euro 109.910,00 (centonovemilanovecentodieci virgola zero zero), pari al 99,01% (novantanove virgola zero uno per cento);
- il Comune di Santomenna (SA) è una partecipazione di nominali Euro 1.090,00 (millenovanta virgola zero zero), pari allo 0,99% (zero virgola novantanove per cento) dell'intero capitale sociale.

ART. 7.**EFFETTI CONTABILI E FISCALI**

Le operazioni dell'incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal 1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette), come consentito dall'art. 2504 *bis*, comma 3, c.c. ed in conformità alla delibera di approvazione e al progetto di fusione.

ART. 8.**EFFETTI VERSO I TERZI**

Fermo quanto sopra, la fusione avrà effetto verso i terzi a decorrere dall'ultima dell'iscrizione del presente atto di fusione prevista dall'art. 2504, comma 2, c.c.

ART. 9.**CESSAZIONI ORGANI SOCIALI DELLA INCORPORANDA****ORGANI SOCIALI DELLA INCORPORANTE**

Dal momento di efficacia verso i terzi della fusione, cesseranno con la società incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, degli stessi sino a tal momento compiuto.

Restano in carica gli organi sociali della società incorporante.

ART. 10.**SUCCESSIONE DELL'INCORPORANTE**

In conseguenza della fusione l'incorporante subentra di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 *bis* c.c., all'incorporata, in tutti i beni mobili, materiali ed immateriali, diritti, interessi legittimi, aspettative,

privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere, anche in pendenza e formazione, di cui la incorporata sia in titolarità, disponibilità od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico, quale che sia la fonte, anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della fusione.

Tutti i beni e i diritti si intendono acquisiti dall'incorporante con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale, diritto, onere, vincolo.

L'incorporante subentra altresì, *ipso iure*, in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere dell'incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, i contratti e rapporti attivi e passivi in corso dell'incorporata per l'esercizio della sua attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, di utenza), anche in pendenza e in formazione, controversie di qualunque natura, nei confronti di qualsiasi soggetto, quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della fusione.

L'incorporante, infine, subentra *ipso iure*, anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, convenzioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni,

riconoscimenti di cui sia titolare l'incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

Resta acquisito all'incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ai quali peraltro in qualsiasi momento i rappresentanti della incorporante sono legittimati, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, compreso nel patrimonio dell'incorporata.

Il tutto salvo quanto disposto dalla L. 410/2001.

ART. 11.

PUBBLICITA' NOTIZIA

Si autorizza espressamente l'esecuzione, da parte dei rappresentanti legali dell'incorporante "*Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l Società partecipata dai Comuni di Laviano e Santomena*", di ogni voltura, annotamento, cambio di intestazione alla incorporante presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione, ente, pubblico e privato, italiano od estero, derivante dal presente atto per qualsiasi bene, diritto, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile all'incorporata, per il fine della notiziatura.

ART. 12.

SPESE E IMPOSTE

Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

I componenti autorizzano il trattamento dei dati personali e sensibili,

ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me con sistema elettronico e completato a mano su quattro fogli per tredici pagine intere e fin qui dell'ultima. Di esso ho dato lettura ai compareniti, che, a mia richiesta, dichiarano di approvarlo in quanto conforme all'espressami loro volontà, e pertanto lo sottoscrivono in fine ed in margine come per legge con me Notaio alle ore sedici e minuti quindici.

Firmato: Pompeo Avallone - Rocco Falivena.

Carlo Carbone, Notaio (impronta del sigillo)

**“Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.”**